



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 25 del 2015

Oggetto: ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 01E/RG/14 del 8.9.2014 –Dipartimento di Prevenzione
Veterinaria-Distretto di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di sopralluogo del 17.7.2014, ore 10,15, del Dipartimento di Prevenzione Veterinario-SIAPZ, a firma del Dott. Federico Ottaviano, Medico Veterinario del Dipartimento predetto, che a seguito di chiamata della Polizia Provinciale di Ragusa si è recato in C/da Pescazzi –Sottano, tenere di Santa Croce Camerina (RG), presso un'azienda agricola di cui è asserito essere titolari i fratelli Iacono Giuseppe e Carmelo;

Atteso che il Dott. Ottaviano constatava la presenza di n.° 5 equini (2 fattrici, 1 maschio adulto e 2 puledri nati nel 2014) e nel verbale medesimo dichiarava che *“gli animali sono allocati in un recinto con box in muratura, chiuso da filo spinato. Gli animali sono privi di identificazione e appartengono al Sig. Criscione Giovanni, nato a Ragusa il 18.3.1954 ed ivi residente in via G.B. Odierna n. 17”*. Nel verbale si afferma ancora che *“a detta di chi si occupa degli animali, sig. Rosario Cilmi, sono accuditi una volta al giorno (fieno, acqua e mangime saltuariamente) e fino ad un anno fa sul sito era attivo un codice aziendale di cui era titolare il Sig. Criscione Giovanni e altri...gli animali, presentano uno stato di salute e benessere appena sufficiente”*;

Visto il verbale di contestazione n.° 01E/RG/14 del 8.9.2014, ore 09,30, redatto, presso gli uffici del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria-Distretto di Ragusa, dall'Uff. di P.G. Dott. OTTAVIANO Federico, relativo al suddetto sopralluogo, presso un'azienda di allevamento equini che gli accertatori ritengono essere dei fratelli Iacono Carmelo e Iacono Giuseppe, di cui tre capi sono di proprietà del Sig. CRISCIONE Giovanni, nato a Ragusa il 18.3.1954 ed ivi residente in via G.B. Odierna n.° 17, mentre si asserisce che responsabili in solido, quali detentori degli equini, sono il Sig. IACONO Carmelo, nato a Ragusa il 11.4.1962 ed ivi residente in via Dott. S. Ottaviano n.° 78 ed il Sig. IACONO Giuseppe, nato a Ragusa il 21.1.1961 ed ivi residente in via Ecce Homo n.° 335, presenti al momento dell'ispezione;

Atteso che a carico del Sig. CRISCIONE Giovanni, nella qualità di proprietario dei capi equini, presente al momento dell'ispezione e che nulla ha inteso dichiarare, è stata rilevata violazione all'art. 3 del Regolamento CE n.° 504/2008 **“per non aver provveduto ad identificare n.° 3 equini di cui è proprietario”** e sanzionata dall'art. 3, comma 1 del D. Lgs. n.° 29/2011, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 900,00 ad €. 4.500,00 per ogni capo, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 4.500,00, **pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che, il verbale di contestazione di violazione è stato notificato al trasgressore Sig. CRISCIONE Giovanni, quale proprietario degli equini, ed ai Sigg. IACONO Carmelo e IACONO Giuseppe, nella

qualità di responsabili in solido in quanto detentori, a mezzo servizio postale con Raccomandata AR, come risultante da timbro postale, specificando agli stessi la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 4.500,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dai Sigg. Iacono, obbligati in solido, ai sensi dell'art. 18 L. 689/81 ed acquisiti al prot. gen. dell'ASP con n.° E-0019649 del 07.10.2014, con i quali si chiedeva di annullare il provvedimento e la relativa archiviazione degli atti per le motivazioni nei detti scritti meglio specificate;

Vista la nota prot. n.° 328/15/ASPRg.Vet.Rg del 21.01.2015 con la quale il Dott. Federico Ottaviano, Veterinario Dirigente dell'Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria-Distretto di Ragusa dovendo contro dedurre agli scritti difensivi conclude esprimendo parere sfavorevole alla archiviazione in quanto *"non è avvenuta l'immediata contestazione per eseguire ulteriori accertamenti atti a stabilire che i Sigg. Iacono fossero detentori degli equini ed in ogni caso la notifica del P.V. è avvenuta entro i 90 giorni previsti dal succitato articolo...Che i suddetti provvedano al mantenimento è fuor di dubbio in quanto avevano incaricato tale Cilmi Rosario, come risulta da verbale di sopralluogo redatto all'atto dell'accertamento"*;

Visto il verbale di audizione personale dei ricorrenti in data 12 febbraio 2015, ore 8,30, sostituiti, giusta delega, dall'Avv. Donato Grande;

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, della legge 689/81 la notifica è avvenuta entro i termini di legge(90 giorni);

Atteso che l'accertamento è avvenuto alla presenza dei fratelli Iacono, che, come precisato negli scritti difensivi e ribadito durante l'audizione dall'Avv. Donato Grande, erano meri accompagnatori dell'avvocato, essendo i figli del proprietario del terreno di C/da Pescazzi-Sottana in cui si trovavano gli equini e per i quali si doveva eseguire una *offerta reale per intimazione* ai sensi e per gli effetti dell'art. 1209 c.c. alla presenza dell'ufficiale giudiziario e del proprietario degli equidi tale sig. Giovanni Criscione come da *verbale di offerta per intimazione*, del 17.07.2014;

Accertato che esiste, pertanto, **un difetto di legittimazione passiva in capo ai presunti trasgressori in quanto non erano ne proprietari ne detentori degli equidi, né risultano essere titolari di alcuna azienda.**

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D.Lgs. n.° 29/2001

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

VISTO il Regolamento CE 504/2008

Ordina

per le motivazioni esposte, **l'archiviazione del verbale di contestazione n.° 01E/RG/14 dell' 8.9.2014 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Distretto di Ragusa.**

Della presente ordinanza si dà comunicazione all'Ente Accertatore nonché al soggetto interessato.

La stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per giorni trenta dalla data di emissione.

Ragusa, 26 FEB. 2015

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico**



